

STATUTO

FG - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS VIALE GIACOMO
MANCINI 26/N

Numero REA: CS - 245540

Codice fiscale: 03588880785

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-02-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al numero 33637 di raccolta

STATUTO

Titolo I

COSTITUZIONE - DURATA - SCOPI

Art. 1 E costituita una società cooperativa sociale a r.l. denominata

" F G - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La società ha sede in Cosenza (CS).

Ha durata fino al 31 Dicembre 2060.

Art. 2 Alla società, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2519 c.c.

Art. 3 Al fine di rientrare nella previsione dell'art. 1 lettera B) della legge 381/91 rispetterà rigorosamente le prescrizioni ed i parametri fissati dall'art. 4 di tale legge.

Naturalmente si avrà cura di adibire le persone svantaggiate esclusivamente a mansioni consone alle loro possibilità, affinché gli stessi, nel rispetto delle più elementari regole della prudenza, possano godere, sotto gli opportuni controlli, degli ovvi vantaggi terapeutici del loro impiego, anche in prestazioni che rivestano carattere ausiliario all'esercizio dell'attività da parte dei soci normodotati e/o volontari.

La società configurerà la propria organizzazione amministrativa in modo da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle varie attività esercitate, ai fini della corretta applicazione delle eventuali agevolazioni concesse dalla vigente normativa, conformemente alle disposizioni di cui alla circolare n. 153/96 del 8/11/96 del Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale.

La cooperativa si propone di svolgere le seguenti attività:

- pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione;
- pulizia spiagge, giardinaggio, manutenzione e cura del verde, pubblico e privato;
- gestione di iniziative ambientali-naturali necessarie alla salvaguardia del suolo e del sottosuolo;
- pulizia e manutenzione di macchine industriali;
- esecuzione di impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica relativi agli edifici adibiti sia ad uso civile che ad attività produttive, al commercio, al terziario e/o ad altri usi;
- esecuzione di impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, compresi quelli citofonici e videocitofonici, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche, nonché impianti di allarme, impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido, liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura e specie, impianti idrosanitari nonché di trasporto, trattamento, uso, accumulo e consumo di acqua, impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme, impianti di sollevamento; di persone e cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili impianti di protezione antincendio;
- trasporto di merci conto terzi, trasloco, facchinaggio;
- sorveglianza non armata, vigilanza alunni e di soggetti disabili, portierato;
- servizi alle imprese ed agli enti pubblici quali lettura acqua, luce e gas, consegne e distribuzioni a domicilio di cataloghi, elenchi, depliant e stampati vari, affissione manifesti, servizi cimiteriali, gestione parcheggi,

disbrigo pratiche;

- esecuzione di lavori di imbiancatura pareti, posa in opera di pavimenti e parquets;
- asportazione materiale per conto di committenti pubblici e/o privati;
- esecuzione di piccole riparazioni, ristrutturazioni sia di interni che di esterni, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di stabili, manutenzione di strade, smaltimento rifiuti, lavori di trasporto e trasloco;
- l'esercizio dell'attività di sartoria; il confezionamento di capi di abbigliamento su misura; abbigliamento per uomo, donna, bambino; piccole riparazioni di sartoria;
- l'esercizio dell'attività di lavanderia e stireria;
- il lavaggio ad acqua e pulitura a secco di biancheria, maglieria, capi di abbigliamento in genere, articoli in pelle e renna ed affini; tendaggi, tappezzeria e articoli tessili in genere;
- la stiratura a vapore, la sterilizzazione degli articoli sopra indicati;
- la tintura, il fissaggio ed il trattamento di prodotti tessili in genere, tessuti, capi di abbigliamento;
- la produzione, il lavaggio, la stiratura ed il noleggio di biancheria da camera e da sala, di capi di abbigliamento e prodotti tessili in genere per alberghi, residence, ristoranti e strutture similari, mense, strutture sanitarie, ospedali, cliniche, case di cura, sia pubbliche che private;
- il trasporto, in proprio e per conto terzi, dei prodotti e per i servizi sopra indicati;
- la realizzazione e la gestione, anche in forma indiretta di: impianti di lavanderia industriale per alberghi, motels, case-albergo, ristoranti, aree

portuali, interportuali ed aeroportuali, presidi ospedalieri civili, presidi ospedalieri militari, presidi sanitari, case di cura private, case di riposo per anziani, caserme militari, istituti di pena e di correzione, case circondariali;

- impianti di sterilizzazione, disinfezione e disinfestazione di biancheria ospedaliera ed in particolare di biancheria per sale operatorie, materassi e guanciali;
- impianti di confezionamento di biancheria piana e di forma anche per sale operatorie;
- servizi di lavanderia a secco;
- il noleggio, il lavaggio e la disinfezione di biancheria piana e di forma anche per usi sanitari ed ospedalieri, per sale operatorie, materassi e guanciali, nuovi e/o lavati e sterilizzati, tovagliati, camici professionali, tute e tenute da lavoro;
- la fornitura e la distribuzione di articoli monouso per la sanità e di articoli monouso e prodotti di consumo per altri impieghi igienico-sanitari, di prodotti di consumo per l'impiego professionale nei settori alberghiero, della ristorazione, anche collettiva e del catering.
- somministrazione al pubblico di alimenti di qualunque genere e bevande analcoliche, alcoliche e superalcoliche;
- commercio al dettaglio in sede fissa, per corrispondenza, tramite internet, porta a porta di prodotti alimentari di qualunque tipo, forma, genere e pregio;
- produzione, omogeneizzazione, congelazione e vendita di gelati e semifreddi;
- produzione e vendita di bevande in confezioni sigillate, di prodotti di gastronomia e dolciumi in genere;

- vendita di prodotti e gelati confezionati, prodotti di pasticceria fresca,

dolciumi freschi e conservati.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci

La cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato, che da Enti Pubblici, Regionali, Locali e della Comunità Europea.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

L'ottenimento delle commesse di lavoro potrà aversi anche partecipando a pubblici appalti, ovvero, in deroga a tale normativa, atteso il carattere sociale del sodalizio, in regime di convenzione, e con semplice trattativa privata.

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associativa dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La società potrà

compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, atte a raggiungere gli

scopi sociali, potrà consociarsi ad altre cooperative al fine di rendere più efficace la propria azione, e potrà aderire a Consorzi, ed ad Associazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

Art. 4 La cooperativa non ha finalità speculative ed intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità, applicandone i principi ed i metodi.

Nell'esercizio della propria attività, ove ritenuto utile, la cooperativa potrà avvalersi anche dell'attività di terzi, in ogni caso dovrà operare in regime di mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2512 del Codice Civile.

I soci si impegnano ad eseguire le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

Titolo II

I SOCI

Art. 5 - Il numero dei soci illimitato, comunque non inferiore al limite minimo previsto dalla legge. Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che esercitino o vogliano esercitare attività attinenti alla natura di quelle svolte dalla Cooperativa, e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede possono essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, si rimanda altresì alle previsioni del successivo art. 26.

Possono essere soci anche enti, organismi e persone giuridiche.

Art. 6 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di

Amministrazione specificando:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo Statuto e dalla legge;
- c) il numero delle quote che intende sottoscrivere;
- d) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Se la richiesta è fatta da persona giuridica la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'Atto costitutivo e dalla indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di amministrazione, entro due mesi dalla data di ricezione della stessa. Ai sensi dell'art. 2528 c.c., la decisione verrà comunicata all'interessato, unitamente alle motivazioni.

Conformemente alle previsioni del citato articolo, in caso di diniego d'ammissione, l'aspirante socio, entro 60 giorni potrà richiedere che sull'argomento si pronunci l'Assemblea.

Art. 7 - Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo delle quote sottoscritte, una tassa di ammissione da determinarsi dal Consiglio di amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 8 - Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Art. 9 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può, dal Consiglio di

amministrazione, essere escluso il socio:

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione.

b) che non osserva le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

c) che svolge attività contrastante con gli interessi della società, la danneggia materialmente e moralmente, fomenta dissidi e disordini di qualunque natura tra i soci;

d) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorsi quindici giorni da detto invito, e semprechè il socio si mantenga inadempiente.

Art. 10 - Nel caso di decesso di un socio, il rapporto societario continuerà con l'erede o legatario delle di lui quote, purché questi abbia i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi entro sei mesi dalla morte del socio, a pena di decadenza, sia accolta dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11 - Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio deceduto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso delle azioni al valore nominale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

I medesimi soggetti avranno diritto al rimborso del sovrapprezzo, che il socio abbia versato al momento della sua ammissione nella società, se non

utilizzato ad aumento gratuito del capitale sociale.

Art. 12 - Il socio che cessa di far parte della societ risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione e la cessione della quota e dell'azione si verificato. Per lo stesso periodo il socio uscente responsabile verso i terzi, nei limiti della quota sociale sottoscritta, per le obbligazioni assunte dalla societ sino al giorno in cui la cessazione della qualit di socio si verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la societ  e verso i terzi gli eredi del socio defunto.

Art. 13 - La societ  pu , su delibera dell'assemblea ordinaria dei soci, costituire i fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 della L.31 gennaio 1992, n. 59.

In tal caso vi potranno essere soci sovventori la cui presenza sar  disciplinata interamente da quanto stabilito nel predetto art. 4, legge n. 59.

Titolo III

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 14 - Il patrimonio sociale costituito:

- a) dal capitale sociale che   variabile ed   formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di   50,00.
- b) dalla riserva ordinaria;
- c) da ogni altro fondo, o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri, o costituito da sussidi e premi governativi o da introiti comunque ammessi dalla legge.

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci durante la vita sociale.

Art. 15 - Il versamento delle quote sottoscritte pu  essere effettuato in una

unica soluzione o ratealmente nel modo:

per la metà dell'importo all'atto della sottoscrizione;

per il residuo 50% anche ratealmente secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Art. 16 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

a) il 3%, o comunque la quota prevista dalla legge, a quanto previsto dall'art. 11 della L. 59/92.

b) almeno il 30% al fondo di riserva ordinaria;

c) un dividendo ai soci cooperatori da determinare a cura del Consiglio di amministrazione, comunque non superiore a quello massimo previsto dalla legge per il godimento dei benefici fiscali, ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;

d) un dividendo agli eventuali soci sovventori o ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa maggiorato del 2% rispetto a quello ripartito ai soci cooperatori;

e) eventuali ristorni ai soci potranno essere ripartiti ai soci, ai sensi dell'art. 2545-sexies del c.c.

la restante parte a riserva straordinaria o ad incremento gratuito del patrimonio sociale o alla riserva di cui all'art. 12 della legge 904/1977.

Art. 17 - L'assemblea può stabilire l'istituzione di fondi di finanziamento con prestiti dei soci.

Art. 18 - La cooperativa può, su delibera dell'assemblea ordinaria soci, emettere azioni di partecipazione cooperativa ai sensi e per effetti di cui all'art. 5 della L.31 gennaio 1992, n. 59.

La cooperativa può altresì emettere, ai sensi dell'art. 2526 c.c., strumenti

finanziari secondo la disciplina delle società per azioni.

Titolo IV

ORGANI SOCIALI

Art. 19 - Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio sindacale, ove l'assemblea ne decida la nomina o la stessa venga inderogabilmente prevista dalla legge;
- d) il Collegio dei probiviri, ove l'assemblea ne decida la nomina.

Assemblea dei soci

Art. 20 - L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei probiviri;
- c) l'approvazione dei regolamenti interni;
- d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dalla legge, dallo statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

E' di competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare:

- a) sulle modifiche allo statuto della società;
- b) sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Art. 21 L'assemblea ordinaria valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci, in seconda convocazione

qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti ai soci e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del numero dei voti spettanti ai soci.

Art. 22 - L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, convocata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare su quanto di sua competenza.

Art. 23 - La convocazione dell'Assemblea sar effettuata, in deroga alle previsioni dell'art. 2366 c.c., mediante avviso da spedire a tutti i soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, o mediante affissione dell'avviso presso la sede sociale nei dieci giorni antecedenti l'adunanza.

L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno e l'ora e il luogo dell'adunanza, e la data della eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Art, 24 - L'Assemblea di norma presieduta dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione o da altro socio designato dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario scegliendolo anche fra i non soci.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'Assemblea.

Dovrà procedersi a scrutinio segreto, se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno un quinto dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 25 - Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.

Le persone giuridiche socie hanno diritto ad un massimo di 5 voti.

La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente in Assemblea, possono farvisi rappresentare solo da altri soci, mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di 5 soci.

Art. 26 - La società può ammettere anche Soci volontari che saranno disciplinati secondo quanto stabilito dalle disposizioni della L.8 novembre 1991, n. 381.

Anche i Soci qualificati come “persone svantaggiate” sono regolati dalle disposizioni previste dalla legge n. 381/1991.

La società può ammettere anche Soci cooperatori da immettere in una categoria speciale, ai sensi dell’art. 2527 del codice civile. Le eventuali limitazioni saranno disciplinate da apposito regolamento.

Consiglio di amministrazione

Art. 27 - Il Consiglio di amministrazione composto da 3 a 5 membri, anche

non soci, così come eletti dall'Assemblea, che nomina il Presidente ed il Vicepresidente.

Gli amministratori durano in carica per un massimo di tre anni e sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi, ai sensi dell'art. 2542 c.c..

Art. 28 - Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non ricevono compensi salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi, in conformità dell'atto costitutivo, è stabilita dal Consiglio amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, ove presente.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica.

Agli Amministratori potrà inoltre spettare l'indennità di fine mandato e all'uopo la società è autorizzata a costruire uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa..

Art.29 - Il Consiglio di amministrazione pu delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere, o ad uno o pi suoi membri, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio, inoltre, può istituire comitati tecnici, stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi.

Art. 30 - La firma e la rappresentanza sociale sono affidate, anche in giudizio, al Presidente e, nel caso di assenza o di impedimento, al Vice Presidente e, nei limiti stabiliti dalla delega, ed anche disgiuntamente, al

consigliere delegato.

Art. 31 - Il Consiglio di amministrazione convocato dal Presidente anche dietro domanda di almeno due Consiglieri, o del Collegio sindacale, ove presente.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di 5 gg. prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, a mezzo telegramma, raccomandata a mano, o altre comunicazioni telematiche, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti e le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto da un solo consigliere, oppure quando si tratta di persone o affari per cui taluni dei componenti il Consiglio e dei sindaci abbia un interesse diretto.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; nelle segrete, la parità comporta la reiezione della proposta.

Il Consigliere che senza giustificato motivo manca a più di tre sedute consecutive è considerato decaduto.

Art. 32 - Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, alla amministrazione della società compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati alla assemblea.

Collegio sindacale

Art. 33 - Il Collegio sindacale potrà essere nominato dall'assemblea ove se ne presenti l'esigenza o tale nomina sia prevista dalla legge, esso si compone di tre membri effettivi eletti dall'assemblea dei soci la quale nomina, inoltre, due sindaci supplenti. La composizione del Collegio Sindacale dovrà in ogni caso essere conforme alle previsioni dell'art. 2397 c.c.

Qualora l'Assemblea stabilisca che i sindaci devono essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata prima della nomina per tutta la durata della carica.

I sindaci durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Art. 34 - Il Collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'aspetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

Art. 35 - Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

I sindaci hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

I sindaci che non assistono, senza giustificato motivo alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di amministrazione, oppure non partecipano, sempre durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio sindacale, decadono dall'ufficio, secondo quanto disposto dagli artt. 2404 e 2405 c.c.

Dalle riunioni del Collegio sindacale deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto nell'apposito libro, sul quale devono essere verbalizzati anche gli accertamenti fatti individualmente.

Le deliberazioni del Collegio sindacale devono essere prese a maggioranza

assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Collegio dei probiviri

Art. 36 - Il Collegio dei probiviri nominato dall'Assemblea allorché se ne presenti la necessità, composto di tre membri nominati dall'Assemblea, che elegge tra i medesimi il Presidente. I probiviri durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione. Potranno tuttavia ricevere medaglie di presenza nella misura da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione, e sottoposta per ratifica alla successiva assemblea.

La società ed i soci possono rimettere alla decisione del Collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardano l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari e derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso.

Rientrano nella competenza del Collegio dei probiviri le decisioni sulla legittimità del recesso, della esclusione, della continuazione della società con gli eredi e legatari dei soci defunti.

Il ricorso ai probiviri deve essere proposto - a pena di decadenza - nel termine di 30 gg. dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori dispensati da ogni formalità.

Le decisioni del Collegio dei probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione avanti l'Autorità giudiziaria.

L'impugnazione in questi casi deve essere proposta pena di decadenza - non

oltre 30 giorni dalla comunicazione.

Controllo Contabile

Art. 37 - Ove ne ricorrano i presupposti normativi il controllo contabile dovrà essere effettuato conformemente alle previsioni dell'art. 2409 bis e seguenti del codice civile.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - La società si intende sciolta di diritto nei casi previsti dal Codice Civile. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società deve provvedere alla nomina dei liquidatori stabilendone i poteri.

Nel caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale versato ed eventualmente rivalutato e i dividendi maturati, sarà devoluto ai sensi dell'art.11 della L.31 gennaio 1992, n.59.

Art. 39 - Per tutto quanto non regolato dall'atto costitutivo, dal presente statuto e dal regolamento, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a mutualità prevalente, previste dal Codice Civile e dalle leggi speciali nonché le disposizioni di cui alla L.8 novembre 1991, n. 381 che disciplina le cooperative sociali.

Firmato:

Gencarelli Francesco - Luigi De Santis Notaio.